

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 29 gennaio 1988, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 173 della medesima legge.

Legge Regionale 28 gennaio 1988, n. 3.

«Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1987» - Primo provvedimento - Riesame»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1987, sono introdotte, le variazioni riportate nell'annessa Tabella A.

Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive L. 244.122.067.336.

Art. 2

Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni riportate all'annessa Tabella B.

Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considerate un incremento parimenti di L. 244.122.067.336.

Art. 3

Nello stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa Tabella A.

Art. 4

Nello stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa Tabella B.

Art. 5

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione dell'Entrata della Legge regionale 5 giugno 1987, n. 30 concernente «Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1987» sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

- Capitolo di provenienza 424/86 - capitolo di assegnazione 424/87 - Stanziamento L. 4.966.222.177;
- Capitolo di provenienza 872/86 - capitolo di assegnazione 872/87 - Stanziamento L. 877.931.000;
- Capitolo di provenienza 1819/86 - capitolo di assegnazione 1819/87 - Stanziamento L. 19.922.700.000;

Per l'effetto il capitolo 02 dello stato di previsione dell'Entrata ed i capitoli 424, 872 e 1819 dello stato di previsione della Spesa sono diminuiti dei medesimi importi di L. 4.966.222.177, L. 877.931.000 e L. 19.922.700.000.

Giunta Regionale della Campania

Art. 6

L'elenco n. 1 allegato alla Tabella A dello stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1987 al netto delle variazioni di cui al precedente articolo, è sostituito dall'elenco «C» allegato alla presente Legge che presenta un incremento di L. 37.344.487.325.

Art. 7

La consistenza dei residui attivi e dei residui passivi al 1° gennaio 1987 è rideterminata rispettivamente in Lire 1.882.120.021.922 e Lire 1.777.275.058.573 secondo quanto indicato nelle Tabelle «A» e «B» allegate alla presente Legge che sostituiscono quelle contenute nella Legge di approvazione del bilancio.

Art. 8

E' approvata la istituzione dei nuovi capitoli di Entrata 91 -165 -260 -322 -325 -333 -352 e di Spesa 53 - 197 - 319 ter - 334 - 438 - 885 - 1022 - 1023 - 1530 - 1806 - 1831.

Art. 9

All'articolo 20 della Legge regionale 5 giugno 1987, n. 30 sono approvate le seguenti modifiche:

- nel primo e nel secondo comma le cifre «1986» sono sostituite dalle cifre «1985»;
 - nel secondo comma l'inciso fra parentesi relativo al capitolo 1212 è eliminato;
 - nel secondo comma le parole «cap. 1703 L. 4.000.000.000» sono soppresse;
 - nel secondo comma le parole «cap. 1704 L. 3.000.000.000» sono sostituite dalle parole «cap. 1704 L. 7.000.000.000».
-

Art. 10

A valere sulle disponibilità del cap. 1530 di nuova istituzione, dotato con la presente Legge dello stanziamento di L. 300.000.000 è autorizzata la spesa necessaria per il trasferimento delle suppellettili e attrezzature dai locali dei Centri di Formazione di cui all'articolo 6 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Art. 11

Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 32 della Legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 vengono attribuiti rispettivamente i numeri 1010, 1024, 1025, 1026 e 1027.

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma sono integrati in termini di cassa per i medesimi importi per ciascuno indicati nel primo comma dell'art. 32 della Legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 che per gli effetti risulta modificata.

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 9.000.000.000 nel triennio 1987/1989 per il rifinanziamento degli interventi di cui ai punti c) e d) dell'articolo 2 della Legge 15 marzo 1984, n. 12.

Per l'anno 1987 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 di cui al cap. 1113, di nuova istituzione, denominato: «Interventi a favore delle aziende commerciali e artigiane del Comune di Pozzuoli, interessate al piano di recupero del centro storico, per favorire il trasferimento delle nuove aree e per la ripresa delle attività».

Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000;

Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di L. 4.500.000.000;

agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si fa fronte con gli incrementi di cui all'art. 9 della legge 281/1970.

Conseguentemente al bilancio pluriennale 1987-1989 sono approvate le seguenti variazioni:

QUADRO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

- Titolo II - Categoria I anno 1988	+ L. 4.000.000.000
- Titolo II - Categoria I anno 1989	+ L. 4.500.000.000

QUADRO DI PREVISIONE DELLA SPESA

- Area 2. Programma 2.3 Progetto 2.3.2	
Spesa d'investimento anno 1988	+ L. 4.000.000.000
Spesa d'investimento anno 1989	+ L. 4.500.000.000

Per la concessione dei benefici valgono le procedure di cui alla Legge n. 12 del 15 marzo 1984.

Art. 13

La variazione di cui alla presente Legge non comporta l'adozione di atti gestionali concernenti la competenza del Bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 14

Con provvedimento amministrativo sarà provveduto:

- al versamento a favore dello Stato delle quote di cui all'art. 69, lettera b) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa agli anni 1980 e 1984, ed iscritte al cap. 1831 dello stato di previsione della Spesa, istituito con la presente Legge;
 - al versamento a favore dello Stato della somma di L. 8.739.666.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritta al cap. 885 dello stato di previsione della Spesa istituito con la presente Legge.
-

Art. 15

Nel bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1988 sarà provveduto alla iscrizione delle quote di cui all'art. 69, lettera b) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa agli anni 1987 e 1988, disciplinandone la relativa destinazione sulla base della normativa vigente.

Art. 16

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1987 della somma di Lire 26.564.500.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione libera risultante dai dati finali del conto consuntivo 1986 approvato dalla Giunta regionale per il finanziamento dei seguenti interventi:

Sicurezza sociale

Cap. 1819	- Fondi alle Unità Sanitarie Locali per il ripiano dei disavanzi di gestione al 31 dicembre 1986, utilizzando le quote non versate in conto entrate dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera b) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833	+ L. 13.282.700.000
Cap. 1831	- Rimborso allo Stato delle quote relative agli anni 1980 e 1984 ai sensi dell'articolo 69, lettera b) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833	+ L. 13.281.800.000

Giunta Regionale della Campania

Art. 17

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 - secondo comma - della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 gennaio 1988

FANTINI

Testo Abrogato